



# CORTE DEI CONTI

## Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 30/2022/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario

### Nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2022

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le deliberazioni n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR, n. 9/2020/SRCPIE/INPR e n. 10/2021/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 09/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione

economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto della gestione 2019 e relativi questionari;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 07/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto della gestione 2020 e relativi questionari;

Viste le relazioni sui rendiconti relativi all'esercizio 2019 e all'esercizio 2020 redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Alto (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta istruttoria trasmessa al Comune di Alto con nota prot. n. 0010031 del 21/04/2021 relativamente a diverse criticità ed irregolarità emerse dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2019, a cui il Comune ha dato riscontro con nota pervenuta in data 11/06/2021 acquisita al prot. n. 0012250 in data 11/06/2021;

Vista la richiesta istruttoria trasmessa al Comune di Alto con nota prot. n. 0021132 del 15/11/2021 relativamente a diverse criticità ed irregolarità emerse dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2020, a cui il Comune ha dato riscontro con nota prot. n. 3023 pervenuta in data 15/12/2021 ed acquisita in pari data al protocollo di questa Sezione;

Considerato che dall'esame della documentazione fornita dall'Ente, in relazione alla situazione contabile del medesimo e alle criticità emerse connesse alle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, il Magistrato istruttore riteneva opportuno proporre il deferimento per la discussione collegiale da svolgersi secondo le forme che il Presidente della Sezione avrebbe ritenuto di adottare per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle competenti Autorità nazionali e regionali in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19;

Vista, pertanto, la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 10/2022 del 23 febbraio 2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in presenza;

Udito il Relatore, Referendario Dott.ssa Laura Alesiani.

### **PREMESSO**

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute

nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma inserito all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

In argomento, la Corte costituzionale poi, con la sentenza n. 40 del 2014, ha ulteriormente ribadito che i controlli in parola si collocano su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nella sentenza n. 179 del 2007 e nella già citata sentenza n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono poteri e conseguenze precise,

laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione, non vincolata, dell'ente (v., così, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 70/2017/PRSP del 4 maggio 2017).

Il Giudice delle leggi ha, altresì, riqualificato la natura di tali controlli anche sotto il profilo funzionale, superando la tradizionale classificazione del controllo in termini preventivi/successivi: il controllo di regolarità, ed in particolare quello dell'art. 148-*bis* del TUEL, si considera "preventivo", nonostante si incentri su atti già efficaci, in quanto è finalizzato ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Si rimarca che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

## **CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO**

### **Premessa**

Con riguardo al Comune di Alto (CN) - Ente con popolazione residente calcolata al 31 dicembre 2020 pari a 139 abitanti -, a seguito dell'esame delle relazioni del Revisore dei conti e di tutta la documentazione di riferimento, nonché in esito all'istruttoria svolta, emergevano una serie di criticità ed irregolarità connesse alle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili.

In particolare, le diverse criticità ed irregolarità emerse rispetto ai due rendiconti esaminati riguardano: gli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale nel rendiconto dell'esercizio 2019, la contabilizzazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e il risultato di amministrazione degli esercizi 2019 e 2020, i parametri di deficitarietà, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, la conciliazione dei rapporti creditori e debitori fra l'Ente e gli organismi partecipati, il limite dell'indebitamento, le modalità di compilazione del Questionario e della Relazione a cura dell'Organo di revisione.

Il Magistrato istruttore ha, quindi, ritenuto opportuno deferire il Comune all'esame del Collegio chiedendone formale deferimento per la discussione collegiale da svolgere secondo le forme che il Presidente della Sezione avrebbe ritenuto di adottare per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle competenti Autorità nazionali e regionali in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19

Il Presidente della Sezione ha, pertanto, convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in presenza.

\*\*\* \*\*

Ciò premesso, si riepilogano di seguito le principali criticità e irregolarità, individuate dall'attività istruttoria svolta dal Magistrato istruttore.

### **1. Gli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale nel rendiconto dell'esercizio 2019**

Dall'analisi dei prospetti relativi agli equilibri di bilancio, così come rappresentati nella BDAP, per quanto concerne l'esercizio 2019, è risultato come l'Ente abbia registrato un valore positivo di parte corrente di euro 8.111,16 considerando l'applicazione di avanzo di amministrazione a finanziamento di spese correnti per euro 29.237,94.

L'equilibrio complessivo di parte capitale ha registrato un dato finale positivo pari ad euro 27.087,69 tenendo conto dell'applicazione di avanzo di amministrazione per spese di investimento pari ad euro 928,00.

Il risultato di competenza (dato W1 del prospetto) è positivo per euro 35.198,85 così come l'equilibrio di bilancio (dato W2 del prospetto) per il medesimo importo.

Tuttavia, emerge che l'Ente, senza l'applicazione dell'avanzo nella parte corrente del bilancio, avrebbe registrato un saldo finale negativo pari ad euro 21.126,78.

Considerando quanto sopra rappresentato, l'Ente risulterebbe non essere in grado di far fronte alle spese correnti ed alle spese relative al rimborso dei prestiti con le risorse correnti del bilancio; detta condizione, se reiterata in più esercizi, potrebbe determinare una preoccupante situazione di squilibrio contabile.

Con la nota istruttoria sopra richiamata si è, pertanto, richiesto all'Ente di relazionare in merito alle manovre finanziarie che intenderebbe porre in essere per sanare detto squilibrio. Inoltre, si è rilevato che, dall'analisi dei prospetti relativi agli equilibri di bilancio, così come rappresentati nella BDAP, il dato W2 e il dato W3 del prospetto risultano non rappresentati correttamente; si è richiesto, quindi, di fornire precisazioni in merito, in considerazione della circostanza che, in tal modo, risulta una non corretta rappresentazione delle risultanze degli equilibri complessivi di cui ai punti W2 e W3, alla luce delle disposizioni di cui al D.M. 1° agosto 2019 in attuazione della Legge n. 145/2018.

L'Ente, con il riscontro alla richiesta istruttoria, riguardo al primo aspetto, ha fornito le seguenti precisazioni:

*"L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato per spese correnti a carattere non permanente ai sensi dell'articolo 187, comma 2, lett. d), del Tuel e, quindi, non compromettendo gli equilibri di bilancio. L'Ente persegue la via della massima riduzione delle spese";* in particolare, l'Ente ha comunicato l'individuazione delle spese in parola:

*"-Spesa notaio per la donazione di immobili da privati a Comune di Alto per 3.600,00 euro;  
-Per cambiamento Software House dei programmi gestionali di circa 2.100,00 euro*

*-Regolarizzazioni contributive relative a nota di debito INPS di € 7.035,80*

*-Trasferimento all'unione montana alta val Tanaro per l'intervento di riduzione dei consumi energetici (euro 13.369,44)".*

In argomento, si richiama l'art. 187, comma 2, del Tuel, per il quale: *"La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

*a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*

*b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*

*c) per il finanziamento di spese di investimento;*

*d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*

*e) per l'estinzione anticipata dei prestiti (omissis)".*

Il Collegio prende atto di quanto comunicato dall'Ente; tuttavia, fermi i dubbi sulla natura di "spesa corrente a carattere non permanente" delle voci di spesa individuate dall'Ente, si precisa, in primo luogo, che il legislatore ha offerto un ordine di priorità per l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione, nel quale il finanziamento delle spese correnti non ripetitive si colloca al quarto posto dopo il finanziamento delle spese di investimento e prima della voce relativa all'estinzione anticipata dei prestiti, laddove, però, la stessa giurisprudenza contabile ha avuto modo di sostenere come emerge dalla normativa vigente il sostanziale *favor* del legislatore medesimo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui, che l'ente ben potrà attuare purché nel rispetto dei criteri fissati con l'art. 187, comma 2, lett. e), TUEL, come integrato dall'art. 26-bis, D.L. n. 50 del 2017, convertito in L. n. 96 del 2017, e valutando attentamente la convenienza complessiva dell'operazione, sia al momento che negli anni futuri (v., in tal senso, deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 111/2018/PAR dell'11/04/2018).

In ogni caso, si raccomanda all'Ente maggiore attenzione nell'utilizzo di eventuali quote libere di avanzo, soprattutto, in un contesto, come quello del Comune in esame, nel quale, con riguardo al rendiconto 2019, non viene stanziata nessuna quota di FCDE nella parte accantonata del risultato di amministrazione (v., *infra*, punto n. 3); in merito, lo stesso art. 187 TUEL, nella seconda parte del comma 2, prevede, infatti, che *"resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce"*.

Rispetto, poi, alla criticità connessa alla non corretta rappresentazione del dato W2 e il dato W3 nel prospetto degli equilibri, il Revisore dei conti, nella risposta istruttoria, ha così argomentato: " (...) attesto che dai dati che il sottoscritto ha acquisito dalla BDAP, in formato excel, ho verificato che nella sezione "7.Verifica Equilibri" manca l'indicazione del "c) Risorse vincolate nel bilancio (+)" di euro 28.719,07 ed "e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)" di euro -2.138,45 , /(- indicate nella "sezione 6. Quadro generale riassuntivo", che porterebbe, rispettivamente i punti W2 a euro 6.479,78 e W3 ad euro 8.618,23 (anziché 35.198,85, sia per W2 che W3, come erroneamente indicato nella sezione 7. Verifica Equilibri)", allegando un nuovo prospetto degli equilibri riportante tali correzioni.

Sul punto il Collegio ricorda quanto emerge dalle istruzioni per la compilazione dell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate, in cui è stato chiarito che "[c]on riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)".

Pertanto, il Collegio accerta la mancata valorizzazione nel prospetto degli equilibri finanziari della voce "Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto" - derivante dall'errata compilazione dell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate - e della voce "Risorse vincolate nel bilancio", e raccomanda, per il futuro, di porre particolare attenzione alla corretta applicazione dei principi contabili sopra richiamati in tema di esatta predisposizione dell'allegato a/1 e del prospetto di verifica degli equilibri finanziari in fase consuntiva.

Con riguardo, più in generale, agli equilibri di bilancio, si richiama, in primo luogo, l'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, per il quale "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo", nonché l'art. 193 del medesimo Decreto secondo il quale ogni Ente è tenuto ad effettuare periodicamente un controllo finalizzato a garantire il mantenimento degli equilibri generali di bilancio. In particolare, il comma 2 dell'art. 193 prevede che "con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede

*con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

Alla luce delle disposizioni sopra ricordate, il pareggio di bilancio non deve essere garantito soltanto in sede di previsione ma anche salvaguardato nel corso dell'intera gestione, con l'evidente finalità di impedire l'impegno di spese sprovviste di adeguata copertura finanziaria.

In relazione all'esigenza di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri si richiama in questa sede quanto sostenuto dalla Sezione delle Autonomie nella propria deliberazione di indirizzo n. 23/SEZAUT/2013/INPR, recante "Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013", ove, al punto C), si afferma che "... l'art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessità di "garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi". L'analisi gestionale permetterà, anche, di valutare se l'attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario. Al riguardo emerge anche l'esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione".

Il principio in parola non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale (v., sul punto, in tal senso, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. SRCVEN/229/2019/PRSE del 30/07/2019). Peraltro, l'ordinamento degli enti locali individua precisi adempimenti in relazione al mantenimento degli equilibri finanziari, e, in particolare, l'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 267/2002, come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012, prevede che "il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo

*di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità”; del resto, anche il principio contabile generale n. 15 (Principio dell’equilibrio di bilancio), di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., prevede che “l’equilibrio di bilancio (...) comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell’esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione”.*

In argomento, pertanto, si richiama l’attenzione degli Organi tecnici (Responsabile finanziario, Organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli Organi politici rispetto alla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca ad una approvazione meramente formale della deliberazione che concerna tali verifiche.

In tema, infine, con riguardo all’esercizio 2019, e ferme le più recenti modifiche normative apportate con la Legge n. 145/2018, si ritiene in questa sede di richiamare la pronuncia delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, con la quale le medesime hanno affermato che gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l’integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale vincolato; sul punto, per completezza espositiva si ricorda, altresì, quanto affermato dal MEF con Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 - avente ad oggetto “*Circolare contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all’articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)*” -, in base alla quale l’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall’intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come confermato anche dalla Circolare del MEF n. 8 del 15 marzo 2021, per la quale “*il saldo non negativo previsto dall’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, inteso quale differenza tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito, deve essere conseguito - in*

*attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017 che lo definisce "criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali" - dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito".*

Anche alla luce di quanto sopra ricordato, si invita, pertanto, il Comune a porre particolare attenzione alla situazione degli equilibri finanziari procedendo con tutti gli strumenti che la vigente legislazione mette a disposizione degli enti locali per il continuo monitoraggio degli stessi al fine del perseguimento delle eventuali azioni correttive che ne dovessero risultare necessarie connesse al ripristino degli equilibri finanziari compromessi.

## **2. Contabilizzazione del FPV di parte corrente negli esercizi 2019 e 2020**

Dall'esame dei prospetti BDAP è emerso come, alla fine dell'esercizio 2019, l'Ente abbia contabilizzato un FPV di parte corrente nullo; si è pertanto richiesto di relazionare in merito all'impostazione contabile adottata relativamente alla gestione del trattamento accessorio del personale, ivi compreso quello delle eventuali posizioni organizzative e del Segretario comunale.

Per quanto concerne, invece, l'esercizio 2020, a fronte di una risposta negativa, da parte del Revisore dei conti, nel Questionario con riguardo alla Sezione I – Gestione finanziaria – Accantonamenti – verifica congruità (domanda n. 7.6.1.) rispetto all'appostamento del vincolo nel risultato di amministrazione, si è verificato che fra i vincoli del risultato di amministrazione è, effettivamente, iscritto l'importo di euro 2.852,58 sotto la voce "Fondo produttività"; pertanto si è richiesto al Revisore di fornire precisazioni sul punto.

In argomento, l'Ente e il Revisore hanno così argomentato:

*"È stato istituito il fondo accessorio fino all'anno 2017. Si dà atto che è stato accantonato un fondo di € 2.852,58 per la liquidazione di tale periodo. Per gli anni successivi non è stato costituito il fondo per cui non si è provveduto ad alcun accantonamento. Il Segretario comunale a scavalco non percepisce il salario accessorio".*

Sul punto, il Revisore ha chiesto all'Ente per quale motivo non sia stato stipulato l'accordo decentrato per il 2019, rappresentando esso un diritto del lavoratore discendente dal Ccnl. L'ente ha fornito il seguente riscontro: *"L'accordo non è stato stipulato ma si provvederà al più presto a regolarizzare la situazione";* peraltro, *"sul CAP. 1023 Trattamento accessorio nell'anno 2017 sono state liquidate le produttività anni 2013 2014 2015 e 2016. Negli anni successivi (...) il capitolo non è stato utilizzato".*

Quanto poi all'esercizio 2020, viene fornito il seguente riscontro: *"è stato istituito il fondo accessorio fino all'anno 2017. Si dà atto che è stato accantonato un fondo di € 2.852,58 per la liquidazione di tale periodo". (...)* *"Il Fondo produttività risultava vincolato per 5.602,58 € sin dal Rendiconto 2018, applicato in anticipo per 2.750 € nel Rendiconto 2019*

*con residuo di 2.852,58 al 01/01/2020, vincolato per pari importo al 31/12/2020. Alla domanda 7.6.1. (pag. 12) La risposta è stata data negativamente, erroneamente (analogamente a quanto, in realtà, asserito anche dal precedente revisore nel Rendiconto 2019), mentre la risposta deve essere positiva”.*

La Sezione prende atto e, a seguito delle dichiarazioni dell’Ente, si è quindi potuto appurare che il medesimo, in relazione alla mancata contabilizzazione del Fondo pluriennale vincolato per quanto concerne le voci in parola, si è avvalso del principio contabile di cui all’Allegato 4/2, concernente la contabilità finanziaria, ed in particolare il punto 5.2 del medesimo, per il quale, nel caso delle spese relative al trattamento accessorio e premiante del personale, *“alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”.*

In argomento, tuttavia, fermo che la partita del salario accessorio relativa all’esercizio 2017, di cui fa menzione l’Ente, anche a seguito del ricorso all’applicazione del principio contabile sopra richiamato, avrebbe comunque dovuto concludersi al massimo entro l’anno successivo, la Sezione raccomanda all’Ente, per il futuro, e sempre che ne ricorrano i presupposti, di procedere, al fine di riconoscere il compenso accessorio al personale, secondo il normale *iter* legislativamente previsto, e sulla base delle scansioni temporali individuate.

### **3. La quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e il risultato di amministrazione degli esercizi 2019 e 2020**

Rilevato che, alla fine dell’esercizio, il risultato di amministrazione disponibile è pari ad euro 44.685,59, in leggero aumento rispetto all’esercizio precedente (euro 39.198,98), si è rilevato che l’Ente non ha stanziato FCDE nella parte accantonata; detto fondo, dai dati desunti dalla BDAP, dovrebbe ammontare almeno (importo minimo) ad euro 15.851,78.

Si è, pertanto, richiesto al Comune di fornire il dettaglio di tutte le partite correnti dei titoli I e III indicando per ognuna i residui finali a fine esercizio, i motivi che hanno determinato l’inclusione e l’esclusione nel conteggio del FCDE, il calcolo effettuato per la determinazione del medesimo, comunicando le partite considerate nel quinquennio preso in esame e, per ogni partita, la percentuale di riscossione di ogni singolo anno, la percentuale complessiva di riscossione, la dimostrazione dell’applicazione del complemento a 100 tale da definire la

percentuale da applicare allo stock di residui attivi ed infine il computo finale (sommatoria) che dia evidenza della composizione complessiva del FCDE al 31 dicembre 2019.

Il Comune ha fornito il seguente prospetto:

Visualizza Solo Articoli Attivi x F.C.D.E.							Nascondi Dati Principali Articolo		Visualizza Importi Accertato / Riscosso Anni Precedenti	
Codice:	10101	Risorsa:	10	Capitolo:	1009	Articolo:	1			Residui
Descrizione:	RECUPERO ICI - IMU								<input type="checkbox"/> Gestione Cassa	0,00
								<input checked="" type="checkbox"/> Attivo x F.C.D.E.		F.C.D.E. Residuo
	2015	2016	2017	2018	2019	Totale			2019	0,00
Accertato:	0,00	1.111,00	292,00	0,00	0,00	1.403,00				
Riscosso:	0,00	1.111,00	292,00	0,00	0,00	1.403,00				
%:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

  

Visualizza Solo Articoli Attivi x F.C.D.E.							Nascondi Dati Principali Articolo		Visualizza Importi Accertato / Riscosso Anni Precedenti	
Codice:	10101	Risorsa:	70	Capitolo:	1025	Articolo:	99			Residui
Descrizione:	RECUPERO TARSU								<input type="checkbox"/> Gestione Cassa	0,00
								<input checked="" type="checkbox"/> Attivo x F.C.D.E.		F.C.D.E. Residuo
	2015	2016	2017	2018	2019	Totale			2019	0,00
Accertato:	300,68	0,00	139,60	0,00	0,00	440,28				
Riscosso:	300,68	0,00	139,60	0,00	0,00	440,28				
%:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

  

Visualizza Solo Articoli Attivi x F.C.D.E.							Nascondi Dati Principali Articolo		Visualizza Importi Accertato / Riscosso Anni Precedenti	
Codice:	10101	Risorsa:	70	Capitolo:	1030	Articolo:	99			Residui
Descrizione:	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (Ter)								<input type="checkbox"/> Gestione Cassa	4.311,18
								<input checked="" type="checkbox"/> Attivo x F.C.D.E.		F.C.D.E. Residuo
	2015	2016	2017	2018	2019	Totale			2019	0,00
Accertato:	2.831,00	1.747,76	7.324,80	1.402,00	1.823,00	15.128,56				
Riscosso:	2.853,00	1.747,76	7.324,80	1.402,00	1.823,00	15.150,56				
%:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

  

Visualizza Solo Articoli Attivi x F.C.D.E.							Nascondi Dati Principali Articolo		Visualizza Importi Accertato / Riscosso Anni Precedenti	
Codice:	30100	Risorsa:	860	Capitolo:	3063	Articolo:	99			Residui
Descrizione:	FITTI REALI FABBRICATI								<input checked="" type="checkbox"/> Attivo x F.C.D.E.	22.093,08
									2019	0,00
	2015	2016	2017	2018	2019	Totale			2019	0,00
Accertato:	5.457,10	8.145,92	13.958,80	11.887,50	16.090,00	55.539,32				
Riscosso:	2.628,50	285,00	9.326,54	1.834,10	1.185,00	15.259,14				
%:	51,83	96,50	33,19	84,57	92,64	71,75				

Nel riscontro all'istruttoria, l'Ente ha così argomentato: "Con riferimento al FCDE si allega la tabella (Dati FCDE.pdf) con i dati utilizzati per la sua determinazione. Come si evince dalla tabella, i residui al 1° gennaio delle varie entrate, ad esclusione dei fitti attivi, sono stati interamente incassati nel corso dell'esercizio successivo.

In considerazione di ciò, ed in base agli accordi intrattenuti con i debitori dell'Ente per i fitti attivi, si è ritenuto che anche il credito riferito a tali fitti potesse essere riscosso nel corso del 2020 e, quindi, non si è effettuato l'opportuno accantonamento".

Sul punto, lo stesso Revisore aveva già evidenziato all'Ente la criticità rilevata per l'assenza di accantonamento al FCDE relativamente alla voce dei fitti attivi, nei passati esercizi, provvedendo a raccomandare al medesimo che, stante la carente storicità di riscossione dei fitti attivi, si rendeva indispensabile un congruo accantonamento in applicazione di corretti principi contabili; in tal senso l'Ente ha risposto che "per quanto riguarda i fitti attivi nel rendiconto 2020 si prevederà l'iscrizione del fondo di accantonamento del 20% del totale dovuto".

Per quanto concerne, poi, l'esercizio 2020, dalla tabella 2.2 del questionario, si è rilevato che l'Ente ha registrato alla fine dell'esercizio 2020 un accantonamento a FCDE pari ad euro 4.883,90 (dato coerente con BDAP); anche in questo caso, al fine di consentire un'adeguata ponderazione del FCDE stanziato nel rendiconto 2020, si è invitato l'Ente a fornire il dettaglio del calcolo di tale fondo.

Il Comune ha fornito il seguente prospetto:

Codice: 10101 Risorsa: 70 Capitolo: 1030 Articolo: 99							Gestione Cassa		Residui
Descrizione: TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (Ter)							Attivo x F.C.D.E.		22.822,79
	2016	2017	2018	2019	2020	Totale		F.C.D.E. Residuo	
Accertato:	1.747,76	7.324,80	1.402,00	1.823,00	1.344,00	13.641,56	2020	0,00	
Riscosso:	1.747,76	7.324,80	1.402,00	1.823,00	1.344,00	13.641,56			
%:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Note:							Considera F.C.D.E. OK		

  

Codice: 30100 Risorsa: 860 Capitolo: 3063 Articolo: 99							Attivo x F.C.D.E.		Residui
Descrizione: FITTI REALI FABBRICATI							Attivo x F.C.D.E.		24.169,88
	2016	2017	2018	2019	2020	Totale		F.C.D.E. Residuo	
Accertato:	8.145,92	13.959,80	11.887,50	16.090,00	22.093,08	72.175,30	2020	4.833,98	
Riscosso:	285,00	9.326,54	1.834,10	1.185,00	1.485,00	14.115,64			
%:	96,50	33,19	84,57	92,64	93,28	80,04			
Note:							Considera F.C.D.E. OK		

Nell'ambito del riscontro alla richiesta istruttoria, l'Ente ha così argomentato: "Con riferimento al FCDE si allega tabella con i dati utilizzati per la determinazione. In base agli accordi intrattenuti con i debitori dell'Ente per fitti attivi si è ritenuto che il credito verrà riscosso negli anni successivi per cui si è proceduto ad un accantonamento pari a solo il 20%.

Per le altre entrate si è ritenuto di non calcolare il FCDE in ragione dei residui interamente riscossi nel quinquennio. (...)

Si allegano (...) le tabelle fornite dall'Ente relativamente alle partite oggetto di inclusione ai fini del conteggio F.C.D.E. e precisamente:

- a) Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati (Tari): residuo finale € 22.822,79 con complemento a 100 pari a zero essendo il riscosso del quinquennio pari all'accertato.
- b) Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (Fitti attivi): residuo finale € 24.169,88 con complemento a 100 pari al 20% essendo il riscosso del quinquennio rispetto all'accertato pari al 80,4 nel quinquennio".

Le altre Tipologia di entrata, che nell'Allegato c) - Fondo di dubbia esigibilità espongono residui complessivi pari a 290.019,18, sono state escluse dal conteggio del F.C.D.E in base al punto 3.3 del principio contabile 4/2 e riguardano esattamente: Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali; Tipologia 101: Trasferimenti correnti da

*Amministrazioni pubbliche; Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche”.*

Il Collegio prende atto di quanto precisato dal Comune e dall’Organo di revisione in materia di quantificazione del FCDE; tuttavia, non può fare a meno di accertare una violazione dei principi contabili sul punto e la conseguente sottostima del FCDE, con conseguente alterata determinazione del risultato disponibile di entrambi gli esercizi. Infatti, le motivazioni addotte dall’Ente, e sopra richiamate, per giustificare il mancato accantonamento per l’esercizio 2019 e l’inadeguato accantonamento per l’esercizio 2020 non paiono in nessun modo condivisibili, con specifico riguardo alla circostanza che, secondo l’interpretazione del Comune, la riscossione “nel quinquennio” farebbe venir meno l’esigenza di appostare un corretto FCDE, gestionale e a rendiconto, o, tantomeno, ridurrebbe al 20% la percentuale di accantonamento nel caso della riscossione all’80% sempre “nel quinquennio”.

In argomento, pertanto, la Sezione ricorda, in primo luogo, la necessità di un’adeguata quantificazione del FCDE, il cui ammontare deve essere determinato in considerazione della percentuale dei mancati realizzati di cassa sugli accertamenti; come è noto, tale fondo non è oggetto di impegno e genera una economia di bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione come quota accantonata. La costituzione di un adeguato FCDE consentirebbe la sterilizzazione dei residui attivi impedendo all’Ente di effettuare spese sulla base di entrate non totalmente realizzabili nell’esercizio.

Sul punto occorre richiamare la *ratio* dello stesso istituto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che è proprio quella di impedire che a entrate incerte, secondo un giudizio prognostico e basato su criteri prudenziali codificati, possano corrispondere spese effettive, con conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell’Ente.

In tal senso la giurisprudenza contabile consolidata, per la quale il Fondo crediti di dubbia esigibilità “*ha la funzione di precludere l’impiego di risorse di incerta acquisizione ed è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell’ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio (...). Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale, mentre tra le passività si inserisce l’importo di prevedibile svalutazione, il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale*” (v. in tal senso, *ex multis*, la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 299 del 25.10.2018, nonché la pronuncia della Corte costituzionale n. 279/2016 ivi richiamata).

Il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura

realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.

Detta operazione, tuttavia, con riguardo al Comune di Alto, non pare essere stata effettuata in maniera corretta per gli esercizi finanziari oggetto di esame.

Sul punto, pertanto, si invita l'Ente, per il futuro, a cominciare dall'approvazione del rendiconto 2021, alla predisposizione di un bilancio di previsione e gestionale che quantifichi correttamente il FCDE così da non fornire copertura a spese con entrate poco attendibili e con bassa possibilità di realizzo e incasso.

Si fa presente, inoltre, che dalle tabelle sopra riportate emerge chiaramente che il mancato accantonamento e la sottostima del FCDE comportano la necessità di rivedere il risultato di amministrazione al 31/12/2019 e quello al 31/12/2020 alla luce di quanto rilevato in relazione alla corretta quantificazione del FCDE; con il conseguente effetto dell'emersione di un disavanzo ordinario di amministrazione.

Infatti, sulla scorta dei dati forniti dall'Ente nella risposta istruttoria, la Sezione ha proceduto ad una più idonea quantificazione del FCDE al 31 dicembre 2019 stimato in **euro 15.851,78**, nonché del FCDE al 31 dicembre 2020 stimato in **euro 19.345,57**.

Di seguito si riportano i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione come approvati dall'Ente e come effettivamente risultanti a seguito del ricalcolo del FCDE:

Prospetto:	All. a) Risultato di amministrazione			RICALCOLO CORTE			
Anno 2019	Gestione – Residui	Gestione – Competenza	Gestione – Totale	Anno 2019	Gestione – Residui	Gestione – Competenza	Gestione – Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			82.314,28	Fondo cassa al 1 gennaio			82.314,28
Riscossioni	55.348,78	233.140,50	288.489,28	Riscossioni	55.348,78	233.140,50	288.489,28
Pagamenti	96.096,23	213.971,06	310.067,29	Pagamenti	96.096,23	213.971,06	310.067,29
Saldo di cassa al 31 dicembre			60.736,27	Saldo di cassa al 31 dicembre			60.736,27
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00	Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			60.736,27	Fondo di cassa al 31 dicembre			60.736,27
Residui attivi	19.809,18	189.390,73	209.199,91	Residui attivi	19.809,18	189.390,73	209.199,91
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			0,00	di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			0,00
Residui passivi	21.723,33	107.527,26	129.250,59	Residui passivi	21.723,33	107.527,26	129.250,59
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			96.000,00	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			96.000,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie			0,00	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie			0,00
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019</b>			<b>44.685,59</b>	<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019</b>			<b>44.685,59</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019</b>				<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019</b>			
<b>Parte accantonata</b>				<b>Parte accantonata</b>			
<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12</b>			<b>0,00</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12</b>			<b>15.851,78</b>
Fondo anticipazioni liquidità			0,00	Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite società partecipate			0,00	Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			0,00	Fondo contenzioso			0,00
Altri accantonamenti			0,00	Altri accantonamenti			0,00
<b>Totale parte accantonata</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale parte accantonata</b>			<b>15.851,78</b>
<b>Parte vincolata</b>				<b>Parte vincolata</b>			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			3.637,74	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			3.637,74
Vincoli derivanti da trasferimenti			28.719,07	Vincoli derivanti da trasferimenti			28.719,07
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00	Altri vincoli			0,00
<b>Totale parte vincolata</b>			<b>32.356,81</b>	<b>Totale parte vincolata</b>			<b>32.356,81</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				<b>Parte destinata agli investimenti</b>			
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>			<b>792,42</b>	<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>			<b>792,42</b>
<b>Totale parte disponibile</b>			<b>11.536,36</b>	<b>Totale parte disponibile</b>			<b>-4.315,42</b>

Prospetto:	All. a) Risultato di amministrazione			RICALCOLO CORTE			
Anno 2020	Gestione - Residui	Gestione - Competenza	Gestione - Totale	Anno 2020	Gestione - Residui	Gestione - Competenza	Gestione - Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			60.736,27	Fondo cassa al 1 gennaio			60.736,27
Riscossioni	68.084,55	172.094,25	240.178,80	Riscossioni	68.084,55	172.094,25	240.178,80
Pagamenti	76.828,30	193.726,26	270.554,56	Pagamenti	76.828,30	193.726,26	270.554,56
Saldo di cassa al 31 dicembre			30.360,51	Saldo di cassa al 31 dicembre			30.360,51
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00	Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			30.360,51	Fondo di cassa al 31 dicembre			30.360,51
Residui attivi	131.792,49	158.389,40	290.181,89	Residui attivi	131.792,49	158.389,40	290.181,89
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			0,00	di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			0,00
Residui passivi	51.359,72	248.412,76	299.772,48	Residui passivi	51.359,72	248.412,76	299.772,48
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie			0,00	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie			0,00
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020</b>			<b>20.769,92</b>	<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020</b>			<b>20.769,92</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020</b>				<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020</b>			
<b>Parte accantonata</b>				<b>Parte accantonata</b>			
<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12</b>			<b>4.833,98</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12</b>			<b>19.345,57</b>
Fondo anticipazioni liquidità			0,00	Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite società partecipate			0,00	Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			0,00	Fondo contenzioso			0,00
Altri accantonamenti			0,00	Altri accantonamenti			0,00
<b>Totale parte accantonata</b>			<b>4.833,98</b>	<b>Totale parte accantonata</b>			<b>19.345,57</b>
<b>Parte vincolata</b>				<b>Parte vincolata</b>			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			10.221,74	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			10.221,74
Vincoli derivanti da trasferimenti			4.170,07	Vincoli derivanti da trasferimenti			4.170,07
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00	Altri vincoli			0,00
<b>Totale parte vincolata</b>			<b>14.391,81</b>	<b>Totale parte vincolata</b>			<b>14.391,81</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				<b>Parte destinata agli investimenti</b>			
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>			<b>792,42</b>	<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>			<b>792,42</b>
<b>Totale parte disponibile</b>			<b>751,71</b>	<b>Totale parte disponibile</b>			<b>-13.759,88</b>

Si evidenzia l'emergere di un disavanzo di amministrazione di natura ordinaria dell'importo di **euro -4.315,42** per l'esercizio 2019 e di **euro -13.759,88** per l'esercizio 2020, che il Comune dovrà procedere a ripianare nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 188 del TUEL.

In particolare, infatti, alla luce di quanto sopra esposto emerge che:

- alla fine dell'esercizio 2020 il totale di "parte disponibile" risulta, a seguito di revisione dei dati da parte della Sezione, pari ad euro -13.759,88;
- tale disavanzo di amministrazione è di natura ordinaria, con la necessità che lo stesso sia ripianato con le modalità previste dall'art. 188 TUEL, ai sensi del quale "l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di

*approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori" (sul punto, v. la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 30/SEZAUT/2016/QMIG3 del 20/10/2016, per la quale "laddove l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano pluriennale che deve essere obbligatoriamente adottato");*

- in fase di rendiconto dell'esercizio 2021, l'Ente dovrebbe assorbire il disavanzo emerso negli esercizi 2019 e 2020 o parte dello stesso;
- nel 2021 o nel primo esercizio utile, sarà necessario porre attenzione al risultato della gestione di competenza al fine di verificare l'effettivo recupero del disavanzo emerso, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 4 del D.M. 2 aprile 2015 (v., sul punto, la Deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. SRCPIE/46/2020/PRSP del 07/05/2020);
- conseguentemente, qualora il predetto disavanzo non venga assorbito in fase di rendiconto 2021, dovrà essere verificato che la quota di disavanzo ancora da recuperare sia inserita come prima voce della spesa nel bilancio 2022, avendo cura di verificarne la copertura, da reperire necessariamente nella gestione di competenza.

A tali fini, si rende pertanto necessario che l'Ente proceda, preventivamente, a rettificare il risultato di amministrazione relativo agli esercizi 2019 e 2020 secondo quanto sopra rappresentato.

#### **4. I parametri di deficitarietà – Rendiconti 2019 e 2020**

Nell'ambito dell'istruttoria svolta è, poi, emerso che, nell'esercizio 2019, il parametro 1.1.

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti e parametro 10.3 - Sostenibilità debiti finanziari risultano deficitari, mentre nell'esercizio 2020 risultano deficitari il parametro 2.8 - Incidenza incassi entrate proprie su previsioni

definitive di parete corrente, di nuovo il parametro 10.3 - Sostenibilità debiti finanziari, nonché l'Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate).

Si è, quindi, richiesto all'Ente di fornire i prospetti di calcolo utilizzati, valorizzando le singole partite contabili prese in considerazione e dimostrando quindi il mancato rispetto dei precitati parametri.

L'Ente ha trasmesso tali prospetti da cui si evince il mancato rispetto dei parametri in parola.

Il Collegio prende atto e, in argomento, ricorda che, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del TUEL sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano valori deficitari in almeno la metà dei suddetti parametri; tuttavia, il mancato rispetto anche di uno solo di questi parametri, nel contesto descritto relativo all'Ente in esame, costituisce un indice di problematicità rispetto alla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria, con la conseguente necessità di richiamare l'attenzione del medesimo al perseguimento nel tempo di gestioni di competenza, di cassa e dei residui in equilibrio, anche in considerazione della delicata situazione finanziaria in cui lo stesso si trova in relazione al disavanzo connesso al mancato appostamento e non adeguata quantificazione del FCDE, come precisato al punto precedente.

In merito, pertanto, il Collegio invita il Comune a volere porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantire il rispetto dei parametri di deficitarietà.

## **5. L'indicatore di tempestività dei pagamenti**

In relazione all'indicatore di tempestività dei pagamenti, lo stesso, a seguito di espressa richiesta istruttoria, è stato comunicato al Magistrato istruttore e risulta 62,69 per l'esercizio 2019, nonché 129,16 per l'esercizio 2020, quindi in significativo peggioramento. In argomento, ferma la necessità che l'Ente proceda quanto prima alla pubblicazione di tale dato nell'apposita pagina del sito dell'Amministrazione trasparente, come richiesto dalla normativa di riferimento, qualora non ancora avvenuto, il Collegio evidenzia che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 66 del 2014 con la modifica apportata all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013. Quest'ultima norma, infatti, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento.

Con successivo D.P.C.M. del 22 settembre 2014 sono state definite le modalità di elaborazione e di pubblicazione dell'indicatore *de quo* ed è stato specificato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato *"come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la*

*data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".*

In seguito, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito istruzioni operative mediante le circolari n. 3/2015 e n. 22/2015, precisando che *"devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura"*. L'indicatore di tempestività di pagamento, pertanto, è riferito ed è calcolato sulla totalità delle fatture che risultano pagate dall'Ente nel periodo di riferimento, siano esse fatture relative all'esercizio in corso o fatture relative ad esercizi precedenti.

In merito, occorre evidenziare che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e da tale obbligo di legge ne consegue la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.

Infine, in materia va evidenziato che la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali; la recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che *"l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti"* è *"calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente"* (comma 859, lettera b) e che *"i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare"* (comma 861)".

Rilevato quanto sopra, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sull'importanza del rispetto della tempestività dei suindicati pagamenti ed evidenzia come la violazione dei termini di pagamento, da una parte, comporta per il Comune il dovere di individuare e soprattutto ad attuare misure in grado di garantire il rispetto degli stessi, dall'altra, consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora.

Pertanto, preso atto di quanto dichiarato dall'Ente, il Collegio rileva per gli esercizi 2019 e 2020 la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari, rispettivamente, a 62,69 giorni e a 129,16 giorni, invitando il Comune medesimo ad adottare quanto prima tutte le azioni necessarie a garantire la regolarità dei pagamenti e il rispetto dei tempi medi dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4 del

D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

## **6. La conciliazione dei rapporti creditori e debitori fra l'Ente e gli organismi partecipati con riguardo all'esercizio 2019**

Dall'esame del Questionario relativo al rendiconto dell'esercizio 2019 emergeva che, alla domanda 11 in tema di organismi partecipati, è stato affermato che si sono registrati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati; si è, quindi, richiesto all'Ente di relazionare in merito, dando evidenza contabile delle mancate riconciliazioni, e all'Organo di revisione di attestare e certificare quanto dichiarato dal Comune.

Sul punto, il Revisore ha offerto il seguente riscontro: *"Si certifica che non c'è alcun rapporto di debito/credito con le predette partecipate ad esclusione della S.M.A. Società Monregalese Ambiente S.r.l. che, come da comunicazione prot. 1683/IV.6.001 del 12/08/2020, vantava un credito di € 6.835,53 al 31/12/2019.*

*La risposta alla domanda n. 11 del questionario (casi di mancata conciliazione) doveva pertanto essere "NO" ed è stato indicato "SI" per errore materiale di imputazione".*

In argomento la Sezione prende atto di quanto relazionato dal Revisore, evidenziando, tuttavia, l'importanza di tale adempimento previsto dall'art. 11, comma 6, lett. J), del D.Lgs. n. 118/2011, anche ai fini della tutela degli equilibri di bilancio dell'Ente, ed invitando, conseguentemente, l'Ente, per il futuro, a procedere in termini maggiormente precisi ed esaustivi rispetto al medesimo.

## **7. Il limite dell'indebitamento**

Con riguardo all'esame del rendiconto dell'esercizio 2020, in particolare dall'esame della tabella 1. del Questionario è risultato che l'Ente non rispetti la percentuale massima di indebitamento consentito (10%) ma registri un valore pari all'11,24%; nella nota istruttoria si è, pertanto, richiesto all'Ente e al Revisore di giustificare il dato rappresentato fornendo pertinente relazione dalla quale si evincano i motivi per i quali l'Ente non rispetterebbe il limite di indebitamento, evidenziando, peraltro, che il superamento del limite consentito di indebitamento risulta essere una palese violazione delle norme contabili vigenti.

È, poi, altresì, emerso che il Revisore, nella propria relazione ha rappresentato un prospetto dell'indebitamento palesemente errato; si è, quindi, richiesto al medesimo di fornire il suddetto prospetto corretto e certificare i dati contabili rappresentati.

L'Ente e il Revisore, nel riscontro alla richiesta istruttoria, hanno così argomentato: *"(...) tabella 1. va rettificata con un contributo in entrata (capitale cd interessi) di € 2.243,58*

*per ammortamento mutuo € 90.000,00 LR 18/84. L'importo è riferito agli interessi 2020 coperti dal contributo", allegando un nuovo prospetto che evidenzia quindi un valore pari al 9,84%, inferiore al limite previsto.*

Sul punto il Collegio prende atto della rettifica comunicata dall'Ente e dal Revisore dei conti, dalla quale si evincerebbe che il limite dell'indebitamento risulta rispettato; tuttavia la Sezione non può che evidenziare come il valore emergente, pari al 9,84%, molto vicino al limite previsto del 10%, debba condurre l'Ente ad una attenta riflessione sullo stock di mutui attualmente esistente, da un lato raccomandando al Comune, per il futuro, di astenersi da contrarre nuovo debito considerata in pratica l'assenza di ulteriori margini, dall'altro anche suggerendo una ponderata valutazione dell'eventuale utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla vigente legislazione al fine della revisione di tale stock di mutui, ferma, sempre, la necessaria preventiva verifica della convenienza delle possibili operazioni sia al momento che per il futuro.

#### **8. Le modalità di compilazione del Questionario e della Relazione a cura dell'Organo di revisione**

I Questionari relativi ai rendiconti 2019 e 2020, redatti dall'Organo di revisione del Comune di Alto, sono risultati non adeguatamente compilati e, in alcuni punti, non coerenti con i dati rinvenibili da BDAP o da altri punti del Questionario stesso; nelle richieste istruttorie si sono fornite specifiche esemplificazioni di quanto rilevato.

Inoltre, la Relazione dell'Organo di revisione, redatta ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d), del TUEL è risultata in diversi punti poco precisa e non coerente con il resto della documentazione a corredo dei rendiconti finanziari, nonché non adeguata a rappresentare la reale situazione finanziaria dell'Ente.

Sul punto, la Sezione non può fare a meno di ricordare gli obblighi connessi all'attività di revisione svolta dall'Organo nominato presso l'Ente; pertanto, in tal senso, si invita l'Organo di revisione attualmente in carica, per il futuro, a voler redigere il parere a corredo del Rendiconto in maniera completa ed esauriente, anche al fine di agevolare l'attività di controllo della Sezione.

\*\*\* \*\*

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità e irregolarità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle già menzionate indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo

l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, con riguardo all'esame delle relazioni ai rendiconti dell'esercizio 2019 e dell'esercizio 2020

#### **ACCERTA**

1. per l'esercizio 2019, l'errata compilazione dell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate, nonché la conseguente errata compilazione del prospetto di verifica degli equilibri di bilancio;
2. la non corretta quantificazione del FCDE per gli esercizi 2019 e 2020, come dettagliato in parte motiva;
3. la conseguente emersione, sulla scorta di quanto accertato al precedente punto n. 2, di un disavanzo ordinario di amministrazione, alla fine dell'esercizio 2020, per l'importo complessivo di **euro -13.759,88**, che dovrà essere ripianato dall'Ente nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 188 del TUEL, dando atto, pertanto, della necessità di rettificare il risultato di amministrazione in relazione all'esercizio 2019 e all'esercizio 2020, riapprovare i prospetti dimostrativi degli stessi, nonché di applicare il disavanzo ordinario al 31.12.2020 di euro -13.759,88, nell'ambito del Bilancio di previsione 2022-2024, attraverso il ricorso al ripiano del disavanzo ordinario ex art. 188 TUEL, nella misura in cui lo stesso non risulti eventualmente recuperato in sede di rendiconto 2021;
4. il mancato rispetto di due parametri di deficitarietà per l'esercizio 2019 (il parametro 1.1. - Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti e il parametro 10.3 - Sostenibilità debiti finanziari risultano deficitari) e tre per l'esercizio 2020 (il parametro 2.8 - Incidenza incassi entrate proprie su previsioni definitive di parete corrente, di nuovo il parametro 10.3 - Sostenibilità debiti finanziari e l'Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione - riferito al totale delle entrate);
5. la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2019 è pari a 62,69 giorni e per l'anno 2020 è pari a 129,16.

#### **DISPONE**

1. che il Comune di Alto provveda, prima dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2021, e, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, alla riapprovazione, con deliberazione consiliare, del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'esercizio 2019 e per

l'esercizio 2020 tenendo conto di quanto emerso nella parte motiva della presente deliberazione;

2. che il Comune provveda ad applicare il disavanzo di amministrazione ordinario al 31.12.2020 di **euro -13.759,88**, come emerso nella parte motiva della presente deliberazione, nell'ambito del Bilancio di previsione 2022-2024, attraverso il ricorso al ripiano del disavanzo ordinario ex art. 188 TUEL, nella misura in cui lo stesso non possa essere eventualmente assorbito, in tutto o in parte, in sede di rendiconto 2021, nonché a trasmettere il relativo provvedimento a questa Sezione regionale entro il termine di trenta giorni da tale applicazione, e, in ogni caso, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione;
3. che, contestualmente, entro il medesimo termine di cui al precedente punto n. 2, il Comune provveda a trasmettere, altresì, a questa Sezione i dati sul consuntivo dell'esercizio 2021, ai fini della verifica dell'eventuale assorbimento, in tutto o in parte, del disavanzo di amministrazione ordinario emerso al 31/12/2020, procedendo ad un immediato inserimento dei dati relativi al rendiconto 2020 nella BDAP;
4. che l'Ente riferisca in merito all'adozione dei provvedimenti adottati, di cui ai precedenti punti 1 e 2, nonché con riguardo all'adempimento di cui al precedente punto n. 3, sui quali l'Organo di revisione avrà cura di relazionare e di informare questa Sezione regionale;
5. che, conseguentemente, il Comune provveda ad un nuovo invio alla BDAP dei dati relativi ai rendiconti 2019 e 2020 e provveda altresì a modificare l'allegato 10, lett. a), ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196 del 2009 e degli artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti.

#### **INVITA**

1. il Comune nei suoi Organi politici e tecnici (Responsabile finanziario, Organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) a prestare particolare attenzione sulla necessità di una verifica puntuale degli equilibri di bilancio, anche tenendo conto dei fondi accantonati nel bilancio previsionale, gestionale e consuntivo in ossequio ai nuovi parametri sugli equilibri contabili, e adoperandosi al fine di evitare che la stessa non sia una approvazione meramente formale della deliberazione che concerne tali verifiche, ponendo in essere un continuo monitoraggio degli stessi per il perseguimento delle eventuali azioni correttive che dovessero risultare necessarie per il ripristino degli equilibri finanziari compromessi

- attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti che la vigente legislazione mette a disposizione degli enti locali;
2. il Comune a porre particolare attenzione alla corretta applicazione dei principi contabili in tema di esatta predisposizione dell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate e del prospetto di verifica degli equilibri finanziari in fase consuntiva;
  3. il Comune alla predisposizione di un bilancio di previsione e gestionale, a cominciare dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021, che quantifichi correttamente il FCDE così da non fornire copertura a spese con entrate poco attendibili e con bassa possibilità di realizzo e incasso, attraverso il rispetto dei principi contabili in merito a tale accantonamento;
  4. il Comune, per il futuro, a procedere secondo il normale *iter* legislativamente previsto, e sulla base delle scansioni temporali individuate, al fine di riconoscere il compenso accessorio al personale;
  5. il Comune a volere attuare tutte le azioni necessarie al fine di garantire il rispetto dei parametri di deficitarietà;
  6. il Comune a prestare la massima attenzione nel garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento, come previsto dalla normativa vigente pubblicazione, e a provvedere quanto prima alla pubblicazione del dato relativo all'Indicatore di tempestività dei pagamenti nell'apposita pagina del sito dell'Amministrazione trasparente, come richiesto dalla normativa di riferimento, qualora non ancora avvenuto;
  7. il Comune a voler attuare tutte le azioni necessarie al fine di procedere con la conciliazione dei rapporti crediti/debiti con gli organismi partecipati;
  8. il Comune ad una maggiore precisione e trasparenza nella gestione del bilancio, e ciò anche in considerazione della situazione di difficoltà finanziaria in cui si trova il Comune;
  9. il Comune all'applicazione puntuale dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 in tema di contabilità armonizzata e l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune al riscontro dell'esatta applicazione;
  10. l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune a fornire il massimo supporto all'Ente con riguardo alla realizzazione degli adempimenti previsti in capo al Comune nell'ambito della presente deliberazione;
  11. l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune a voler redigere il parere e il Questionario a corredo del Rendiconto in maniera completa ed esauriente.

**DISPONE, altresì,**

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Alto;
- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno del 24 febbraio 2022.

Il Relatore  
Dott.ssa Laura Alesiani

Il Presidente  
Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **28 febbraio 2022**  
Il Funzionario Preposto  
Nicola Mendoza